

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER

Statuto attualmente in vigore

Art.1 - COSTITUZIONE

È costituita, con sede in Milano e con durata indeterminata, l'Associazione Italiana Sommelier, identificabile e siglabile anche con l'acronimo AIS.

Art.2 – PERSONALITA' GIURIDICA

L'Associazione Italiana Sommelier è stata fondata a Milano il 7 luglio 1965 e ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1973 n. 539, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 15 settembre 1973.

Art. 3 – SCOPO SOCIALE

L'Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo primario di qualificare la figura e la professione di Sommelier, nonché di valorizzare la cultura del vino, dei prodotti alimentari tradizionali e tipici, della gastronomia.

Essa svolge ogni attività di carattere culturale, didattico ed editoriale, per promuovere la conoscenza e il consumo responsabile dei vini e di altre bevande alcoliche e dei prodotti alimentari tradizionali e tipici, della gastronomia, curando direttamente e nelle opportune sedi la preparazione professionale dei Sommelier e del personale docente, in conformità al Regolamento della didattica appositamente predisposto dall'Associazione stessa.

Promuove, anche in sede legislativa, l'introduzione della propria didattica nelle scuole di settore, nonché la valorizzazione e il riconoscimento della figura professionale del Sommelier.

L'Associazione sostiene inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.

Nuovo testo da sottoporre alla Assemblea dei soci

Art.1 - COSTITUZIONE

È costituita, con sede in Milano e con durata indeterminata, l'Associazione Italiana Sommelier, identificabile e siglabile anche con l'acronimo AIS. **Il logo dell'Associazione è costituito da un tastevin stilizzato che può essere associato alla dicitura Associazione Italiana Sommelier, meglio descritto nel regolamento di attuazione del presente Statuto. La suddetta denominazione potrà essere seguita e/o accompagnata da acronimi, sigle o abbreviazioni richiesti da inderogabili norme di legge.**

Art.2 – PERSONALITA' GIURIDICA

INVARIATO

Art. 3 – SCOPO SOCIALE

INVARIATO

Art. 4 - AUTONOMIA

L'Associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi potere e organo esterno. Tramite i propri organi, studia e segue le tematiche relative all'attività professionale dei propri Soci, formulando proposte e intervenendo presso i competenti organi legislativi per una sempre più efficace tutela dei diritti e degli interessi dei propri iscritti.

Art. 4 - AUTONOMIA

INVARIATO

Art. 5 – CATEGORIE DI SOCI

Tutti possono essere Soci.

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci, tutti soggetti alle norme statutarie e deontologiche:

A) Socio

È Socio la persona fisica che ha iniziato, e non completato, il percorso didattico AIS e chi condivide e intende sostenere gli scopi sociali, iscrivendosi all'Associazione.

B) Socio Sommelier

È Socio Sommelier la persona fisica che ha superato l'esame finale del percorso didattico AIS, oppure in possesso di titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero. L'equivalenza del titolo sarà giudicata e stabilita caso per caso dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

La menzione "Professionista" in aggiunta a quella di "Socio Sommelier" è disciplinata dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

C) Socio Sommelier Onorario

È Socio Sommelier Onorario la persona fisica che, per chiara fama, capacità ed esperienza, ha operato con successo nel settore vitivinicolo ed enogastronomico e chi, pur non operando in tale settore, si è reso particolarmente meritevole per l'opera svolta a favore dell'Associazione. I Sommelier Onorari sono nominati e revocati a insindacabile giudizio della Giunta Esecutiva Nazionale e sono esonerati dal versamento della quota sociale.

D) Socio Sostenitore

È Socio Sostenitore la persona fisica, giuridica o l'Ente che, riconoscendo nelle finalità dell'Associazione un motivo di promozione sociale, culturale ed educativo connesso con il rispettivo campo di attività economica, corrisponde le quote stabilite annualmente dal

Art. 5 – CATEGORIE DI SOCI

Tutti possono essere Soci.

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci, tutti soggetti alle norme statutarie e deontologiche:

A) Socio

È Socio la persona fisica che ha iniziato, e non completato, il percorso didattico AIS e chi condivide e intende sostenere gli scopi sociali, iscrivendosi all'Associazione.

B) Socio Sommelier

È Socio Sommelier la persona fisica che ha superato l'esame finale del percorso didattico AIS, oppure in possesso di titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero. L'equivalenza del titolo sarà giudicata e stabilita caso per caso dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

La menzione "Professionista" in aggiunta a quella di "Socio Sommelier" è disciplinata dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

C) Socio Sommelier Onorario

È Socio Sommelier Onorario la persona fisica che, per chiara fama, capacità ed esperienza, ha operato con successo nel settore vitivinicolo ed enogastronomico e chi, pur non operando in tale settore, si è reso particolarmente meritevole per l'opera svolta a favore dell'Associazione. I Sommelier Onorari sono nominati e revocati a insindacabile giudizio della Giunta Esecutiva Nazionale, **non hanno diritto di voto** e sono esonerati dal versamento della quota sociale.

D) Socio Sostenitore

È Socio Sostenitore la persona fisica, giuridica o l'Ente che, riconoscendo nelle finalità dell'Associazione un motivo di promozione sociale, culturale ed educativo connesso con il rispettivo campo di attività economica, corrisponde le quote stabilite annualmente dal

<p>Consiglio Nazionale.</p> <p>Potranno essere introdotte eventuali altre menzioni in aggiunta alla qualità di Socio, quali, a puro titolo esemplificativo, “Sommelier dell’Olio”, “Sommelier-Enologo”, disciplinate in un apposito Regolamento.</p> <p>Possono iscriversi all’AIS le persone fisiche che hanno conseguito la maggiore età.</p> <p>Tutti i Soci hanno diritto di partecipazione alle Assemblee nazionali e della propria Associazione regionale/territoriale.</p> <p>Hanno diritto di voto le persone fisiche che rivestano la qualità di Socio Sommelier Onorario e i Soci di cui ai punti A, B e D del presente articolo che abbiano pagato – entro il 28 febbraio dell’anno in corso – la quota associativa. Eventuali pagamenti effettuati dopo tale data consentono di acquisire e/o mantenere la qualità di Socio, ma non danno diritto di voto in Assemblea e nelle votazioni per il rinnovo degli organi sociali nazionali e regionali/territoriali.</p> <p>Qualora il Socio Sostenitore sia una persona giuridica o un Ente, può esercitare il diritto di voto tramite il suo legale rappresentante o persona dallo stesso espressamente all’uopo delegata.</p>	<p>dal Consiglio Nazionale.</p> <p>Potranno essere introdotte eventuali altre menzioni in aggiunta alla qualità di Socio, quali, a puro titolo esemplificativo, “Sommelier dell’Olio”, “Sommelier-Enologo”, disciplinate in un apposito Regolamento.</p> <p>Possono iscriversi all’AIS le persone fisiche che hanno conseguito la maggiore età. E’ altresì consentita l’iscrizione a coloro che abbiano compiuto gli anni sedici fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di somministrazione di bevande alcoliche.</p> <p>Tutti i Soci hanno diritto di partecipazione alle Assemblee nazionali e della propria Associazione regionale/territoriale.</p> <p>Hanno diritto di voto i Soci di cui ai punti A, B e D del presente articolo che abbiano compiuto la maggiore età e abbiano pagato – entro il 28 febbraio dell’anno in corso – la quota associativa. Eventuali pagamenti effettuati dopo tale data consentono di acquisire e/o mantenere la qualità di Socio, ma non danno diritto di voto in Assemblea e nelle votazioni per il rinnovo degli organi sociali nazionali e regionali/territoriali.</p> <p>Per coloro che si iscrivono per la prima volta all’Associazione successivamente al 31 agosto, l’iscrizione stessa avrà validità dalla data di pagamento della quota associativa sino al 31 dicembre dell’anno successivo, ferme restando per l’anno in cui è stato effettuato il pagamento le limitazioni di cui al presente articolo e quelle previste dal regolamento.</p> <p>L’associato che entro il 31 dicembre dell’anno in corso non ottempera al pagamento della quota sociale, perde anche la qualità di Socio.</p> <p>Qualora il Socio Sostenitore sia una persona giuridica o un Ente, può esercitare il diritto di voto tramite il suo legale rappresentante o persona dallo stesso espressamente all’uopo delegata.</p>
<p>Art. 6 – ORGANI SOCIALI</p> <p>Gli organi dell’Associazione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Assemblea b) Consiglio Nazionale c) Giunta Esecutiva Nazionale d) Presidente e) Vice Presidente f) Collegio dei Revisori dei conti <p>Nelle Assemblee e nelle riunioni degli organi sociali non sono ammesse deleghe da un</p>	<p>Art. 6 – ORGANI SOCIALI</p> <p>Gli organi dell’Associazione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Assemblea b) Consiglio Nazionale c) Giunta Esecutiva Nazionale d) Presidente e) Vice Presidente f) Presidente Emerito g) Collegio dei Revisori legali

<p>Socio persona fisica ad altro Socio o a terzi.</p> <p>I Soci e i componenti degli organi sociali non possono partecipare alle votazioni delle delibere che li riguardano anche indirettamente.</p>	<p>h) Collegio dei Probiviri</p> <p>Nelle Assemblee e nelle riunioni degli organi sociali non sono ammesse deleghe da un Socio persona fisica ad altro Socio o a terzi.</p> <p>I Soci e i componenti degli organi sociali non possono partecipare alle votazioni delle delibere che li riguardano anche indirettamente.</p>
<p>Art. 7 – ASSEMBLEA</p> <p>L'Assemblea è formata dai Soci appartenenti alle categorie di cui all'Art. 5.</p> <p>È convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Nazionale, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sulla rivista organo ufficiale dell'Associazione o mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale dell'Associazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>L'Assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci, ai sensi dell'Art. 23 C.C.</p> <p>L'Assemblea nomina il Presidente e il Segretario dell'Assemblea stessa.</p> <p>Spetta all'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> •fornire le indicazioni per l'attuazione degli scopi sociali; •approvare la relazione del Presidente dell'Associazione Italiana Sommelier; •approvare i bilanci annuali; •modificare lo Statuto, se convocata per tale scopo; •stabilire i rimborsi forfettari e gli eventuali compensi, nei modi meglio visti, per gli organi sociali. <p>L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, tranne quelle relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell'Associazione, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata (Artt. 23 e 24).</p>	<p>Art. 7 – ASSEMBLEA</p> <p>L'Assemblea è formata dai Soci appartenenti alle categorie di cui all'Art. 5.</p> <p>È convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Nazionale, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sulla rivista organo ufficiale dell'Associazione o mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale dell'Associazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>L'Assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci, ai sensi dell'Art. 20 C.C.</p> <p>L'Assemblea nomina il Presidente e il Segretario dell'Assemblea stessa.</p> <p>Spetta all'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> •fornire le indicazioni per l'attuazione degli scopi sociali; •approvare la relazione del Presidente dell'Associazione Italiana Sommelier; •approvare il bilancio consuntivo e la relazione previsionale programmatica annuali; •modificare lo Statuto, se convocata per tale scopo; •stabilire i rimborsi forfettari e gli eventuali compensi, nei modi meglio visti, per gli organi sociali. <p>L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, tranne quelle relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell'Associazione, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata.</p>
<p>Art. 8 – CONSIGLIO NAZIONALE</p>	<p>Art. 8 – CONSIGLIO NAZIONALE</p> <ul style="list-style-type: none"> •Il Consiglio Nazionale è formato dai Presidenti delle ventidue Associazioni

Il Consiglio Nazionale:

- determina la politica associativa;
- indica le linee programmatiche dell'Associazione;
- verifica i progetti di bilancio, preventivo e consuntivo, elaborati dalla Giunta Esecutiva Nazionale e da sottoporre all'Assemblea;
- può modificare o annullare le decisioni assunte dalla Giunta Esecutiva Nazionale nella riunione immediatamente successiva all'adozione delle decisioni stesse;
- può presentare proposte di modifica dello Statuto;
- stabilisce annualmente le quote sociali e la percentuale delle stesse da stornare alle Associazioni regionali/territoriali, così come previsto dal Regolamento di attuazione;
- emana e modifica il Regolamento di attuazione del presente Statuto, il Regolamento elettorale e il Regolamento della didattica, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale;
- nomina la Commissione Elettorale Centrale, così come disciplinato dal Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- può istituire, nei modi di volta in volta riconosciuti più opportuni, organismi di rappresentanza all'estero;
- cura, organizza e gestisce l'Anagrafe dei Soci AIS che vivono all'estero, di cui al successivo Art. 15;
- assolve a tutti gli altri compiti previsti dallo Statuto;
- indice le elezioni per la nomina degli organi sociali nazionali e regionali/territoriali, così come disciplinato dal Regolamento elettorale.

Il Consiglio Nazionale è formato dai Presidenti delle ventidue Associazioni regionali/territoriali di cui al successivo Art. 13, dal Presidente nazionale, dal Vice Presidente nazionale e da sette componenti eletti ogni 4 (quattro) anni dai Soci, tutti scelti tra i Soci stessi.

In caso di sostituzione di un Presidente di un'Associazione regionale/territoriale, il nuovo eletto sostituisce il precedente quale componente di diritto del Consiglio Nazionale.

Non sono cumulabili le cariche di Consigliere nazionale eletto dai Soci e di Consigliere nazionale di diritto in quanto e di Presidente di un'Associazione regionale/territoriale.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno e ogniqualvolta il Presidente lo

regionali/territoriali di cui al successivo Art. **15 e da nove componenti** eletti ogni 4 (quattro) anni dai Soci, tutti scelti tra i Soci stessi.

In caso di sostituzione di un Presidente di un'Associazione regionale/territoriale, il nuovo eletto sostituisce il precedente quale componente del Consiglio Nazionale.

- Non sono cumulabili le cariche di Consigliere nazionale eletto dai Soci e di Presidente di un'Associazione regionale/territoriale.

Il Consiglio Nazionale:

- determina la politica associativa;
- **elegge il Presidente scelto tra i soli consiglieri nazionali eletti su base nazionale;**
- **può revocare il Presidente, con provvedimento motivato assunto con il voto favorevole di almeno 24 componenti;**
- **elegge i componenti del Collegio dei Provirvi;**
- **nomina il Presidente Emerito;**
- indica le linee programmatiche dell'Associazione;
- **approva i progetti di bilancio consuntivo e la relazione previsionale programmatica annuali** elaborati dalla Giunta Esecutiva Nazionale e da sottoporre all'Assemblea;
- **può** modificare o annullare le decisioni assunte dalla Giunta Esecutiva Nazionale nella riunione immediatamente successiva all'adozione delle decisioni stesse;
- può presentare proposte di modifica dello Statuto;
- stabilisce annualmente le quote sociali e la percentuale delle stesse da stornare alle Associazioni regionali/territoriali, così come previsto dal Regolamento di attuazione;
- emana e modifica il Regolamento di attuazione del presente Statuto, il Regolamento elettorale e il Regolamento della didattica, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale;
- nomina la Commissione Elettorale Centrale, così come disciplinato dal Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- può istituire, nei modi di volta in volta riconosciuti più opportuni, organismi di

<p>ritenga opportuno o quando ne abbia ricevuto richiesta da almeno la metà dei Consiglieri.</p> <p>Se un componente del Consiglio Nazionale eletto dall'Assemblea per qualsiasi motivo, viene a mancare, subentra al suo posto il primo dei non eletti.</p> <p>Il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente almeno 20 (venti) giorni prima della relativa seduta con e-mail certificata o lettera raccomandata. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 3 (tre) giorni.</p> <p>Negli stessi termini e con le stesse modalità la convocazione deve essere comunicata anche ai Revisori dei conti che hanno diritto di essere presenti.</p> <p>Le sedute del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione Italiana Sommelier o, in sua assenza, in via gradata, dal Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di ininterrotta iscrizione all'AIS.</p> <p>Per la validità delle delibere del Consiglio Nazionale occorrono la presenza della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.</p> <p>In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>All'inizio della riunione, il Consiglio nomina un segretario anche esterno al Consiglio che redige il verbale.</p>	<p>rappresentanza all'estero;</p> <ul style="list-style-type: none"> • cura, organizza e gestisce l'Anagrafe dei Soci AIS che vivono all'estero, di cui al successivo Art. 17 individuando eventualmente un responsabile all'interno del Consiglio; • assolve a tutti gli altri compiti previsti dallo Statuto; • indice le elezioni per la nomina degli organi sociali nazionali e regionali/territoriali, così come disciplinato dal Regolamento elettorale. <p>Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno e ogniquale volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne abbia ricevuto richiesta da almeno la metà dei Consiglieri.</p> <p>Se un componente del Consiglio Nazionale eletto dai Soci su base nazionale, per qualsiasi motivo viene a mancare, subentra al suo posto il primo dei non eletti.</p> <p>La prima riunione del Consiglio Nazionale è convocata dal Presidente in carica, uscente, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti o, in caso di sua inerzia dal consigliere neoeletto più anziano di età.</p> <p>Successivamente il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente almeno 20 (venti) giorni prima della relativa seduta con e-mail certificata o lettera raccomandata. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 3 (tre) giorni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negli stessi termini e con le stesse modalità la convocazione deve essere comunicata anche ai Revisori legali che hanno diritto di essere presenti. <p>Le sedute del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione Italiana Sommelier o, in sua assenza, in via gradata, dal Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>Fatte salve altre previsioni specifiche di cui al presente Statuto, per la validità delle delibere del Consiglio Nazionale occorrono la presenza della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.</p> <p>In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>All'inizio della riunione, il Consiglio nomina un segretario anche esterno al Consiglio che redige il verbale.</p>
<p>Art. 9 – GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE</p> <p>La Giunta Esecutiva Nazionale, identificabile e siglabile anche con l'acronimo GEN, ha i poteri decisionali e operativi del Consiglio Nazionale, salvo quelli riservati per Statuto al</p>	<p>Art. 9 – GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE</p> <p>La Giunta Esecutiva Nazionale, identificabile e siglabile anche con l'acronimo GEN, è formata da cinque componenti:</p>

<p>Consiglio stesso o ad altri organi sociali. Elabora i progetti di bilancio, preventivo e consuntivo, da sottoporre alla verifica del Consiglio Nazionale.</p> <p>Il Presidente dell'Associazione, dopo le elezioni, provvede a nominare i membri della Giunta Esecutiva Nazionale scegliendoli tra i Consiglieri nazionali eletti.</p> <p>La Giunta Esecutiva Nazionale è formata da cinque componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Presidente dell'Associazione, che assume anche la carica di Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale; • il Vice Presidente dell'Associazione, che assume anche la carica di Vice Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale; • tre componenti scelti dal Presidente tra i Consiglieri nazionali. <p>La Giunta Esecutiva Nazionale è convocata dal Presidente nazionale.</p> <p>Per la validità delle delibere della Giunta Esecutiva Nazionale occorrono la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tranne che per le delibere relative ai procedimenti disciplinari di cui al successivo Art. 21, ove è previsto il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>La Giunta Esecutiva Nazionale può nominare commissioni e conferire deleghe interne ed esterne per la gestione, cura e approfondimento di determinate materie e/o settori, nei modi dalla stessa meglio visti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • il Presidente dell'Associazione, che assume anche la carica di Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale; • il Vice Presidente dell'Associazione, che assume anche la carica di Vice Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale; • tre componenti scelti dal Presidente tra tutti i Consiglieri nazionali. <p>La Giunta Esecutiva Nazionale ha i poteri decisionali e operativi del Consiglio Nazionale, salvo quelli riservati per Statuto al Consiglio stesso o ad altri organi sociali. Elabora il progetto di bilancio consuntivo e la relazione previsionale programmatica annuali da sottoporre alla approvazione del Consiglio Nazionale.</p> <p>Il Presidente dell'Associazione – entro 10 giorni dalla sua nomina, provvede a nominare i membri della Giunta Esecutiva Nazionale scelti tra tutti i Consiglieri nazionali.</p> <p>La Giunta Esecutiva Nazionale è convocata dal Presidente che per la prima volta la convocherà entro 20 giorni dalla sua elezione.</p> <p>Per la validità delle delibere della Giunta Esecutiva Nazionale occorrono la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>La Giunta Esecutiva Nazionale può nominare commissioni e conferire deleghe interne ed esterne per la gestione, cura e approfondimento di determinate materie e/o settori, nei modi dalla stessa meglio visti.</p>
<p>Art. 10 – PRESIDENTE</p> <p>Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti, attivi e passivi, con i terzi, nonché in giudizio.</p> <p>Il Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è eletto, ogni quattro anni, dai Soci. • è di diritto Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale; • nomina tre componenti della Giunta Esecutiva Nazionale scegliendoli tra i consiglieri nazionali; • convoca le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale; 	<p>Art. 10 – PRESIDENTE</p> <p>Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti, attivi e passivi, con i terzi, nonché in giudizio.</p> <p>Il Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è eletto ogni quattro anni dal Consiglio Nazionale con i criteri di cui al precedente art. 8 e resta in carica sino alla elezione del nuovo Presidente; • è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi; • è di diritto Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale; • nomina il Vice Presidente scelto tra i soli consiglieri nazionali eletti su base

- revoca i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, anche singolarmente e con provvedimento motivato, dandone immediata comunicazione al Consiglio Nazionale;
- stipula i contratti per conto dell'Associazione, previa deliberazione della Giunta Esecutiva Nazionale;
- cura l'unità di indirizzo dell'attività associativa;
- provvede alla firma dei mandati di pagamento in base alle delibere della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- può disporre autonomamente con propria delibera, spese correnti di importi non superiori a all'uno per mille delle entrate risultanti nel bilancio dell'anno precedente. Tali spese devono essere ratificate dalla Giunta Esecutiva Nazionale nella riunione immediatamente successiva.

In caso di suo impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente.

Se per qualsiasi motivo, il Presidente viene a mancare, la carica è automaticamente e immediatamente assunta dal Vice Presidente, che la mantiene sino al termine del mandato originario. Il nuovo Presidente nominerà il nuovo Vice Presidente scegliendolo tra i sette Soci componenti il Consiglio Nazionale eletti dai Soci. Allo stesso modo il Presidente procederà nel caso venisse a mancare, per qualsiasi motivo, il Vice Presidente.

Il Consiglio Nazionale sarà reintegrato con l'ingresso del primo dei non eletti.

Nel caso in cui sia il Presidente sia il Vice Presidente eletti originariamente dai Soci venissero – per qualsiasi motivo – a mancare, anche in tempi diversi, il Consigliere nazionale più anziano di ininterrotta iscrizione all' AIS curerà la gestione degli affari correnti sino alla nomina del nuovo Presidente e provvederà a indire nuove elezioni del Consiglio Nazionale nel più breve tempo possibile.

Art. 11 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente:

- è eletto, ogni quattro anni, dai Soci;

nazionale;

• nomina gli altri tre componenti della Giunta Esecutiva Nazionale scelti tra tutti i consiglieri nazionali;

- convoca le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale;
- revoca i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, anche singolarmente e con provvedimento motivato, dandone immediata comunicazione al Consiglio Nazionale;
- stipula i contratti per conto dell'Associazione, previa deliberazione della Giunta Esecutiva Nazionale;
- cura l'unità di indirizzo dell'attività associativa;
- provvede alla firma dei mandati di pagamento in base alle delibere della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- può disporre autonomamente spese correnti di importi non superiori a 15.000 euro. Tali spese devono essere ratificate dalla Giunta Esecutiva Nazionale nella riunione immediatamente successiva.

In caso di suo impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente.

Se per qualsiasi motivo, **diverso dalla revoca**, il Presidente viene a mancare, la carica è automaticamente assunta dal Vice Presidente, che la mantiene sino **a nuova elezione del Presidente** che dovrà avvenire non oltre trenta giorni. Il nuovo Presidente, **che resterà in carica sino al termine del mandato da consigliere, nominerà a sua volta il nuovo Vice Presidente e i tre membri della Giunta Esecutiva.**

Il Consiglio Nazionale sarà reintegrato con l'ingresso del primo dei non eletti.

Nel caso in cui il Consiglio deliberi la revoca del Presidente, il Vice Presidente e i componenti della Giunta decadono automaticamente e il Consiglio, nella medesima riunione, provvede alla elezione del nuovo Presidente che resterà in carica sino al termine del mandato da Consigliere.

Art. 11 – VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente:

- **è nominato dal Presidente con le modalità di cui al precedente art. 10;**

<ul style="list-style-type: none"> • riveste di diritto la carica di Vice Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale; • sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente stesso; • subentra nella carica di Presidente dell'Associazione con le modalità e nei casi previsti nell'Art. 10 del presente Statuto 	<ul style="list-style-type: none"> • riveste di diritto la carica di Vice Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale; • sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente stesso; • subentra nella carica di Presidente dell'Associazione con le modalità e nei casi previsti nell'Art. 10 del presente Statuto.
	<p>Art. 12 – PRESIDENTE EMERITO</p> <p>Può essere nominato Presidente Emerito colui il quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbia ricoperto la carica di Presidente nazionale; • non abbia subito provvedimenti disciplinari; • possa vantare una ininterrotta iscrizione alla Associazione; • abbia meriti particolari nei confronti della stessa. <p>La nomina deve avvenire a maggioranza di 24 voti e ha validità illimitata salva la possibilità di revoca con la medesima maggioranza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Presidente Emerito partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto. • Il Presidente Emerito non ha poteri di rappresentanza legale dell'Associazione. • Più Presidenti Emeriti possono rivestire contemporaneamente la carica.
<p>Art. 12 – COLLEGIO REVISORI LEGALI</p> <p>Il Collegio dei Revisori Legali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è eletto, ogni quattro anni, dai Soci; • è composto da tre membri scelti tra i Soci in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto; • esprime parere scritto sul bilancio consuntivo ed esercita il potere di vigilanza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e del Regolamento attuativo dell' AIS. <p>L'eventuale compenso del Collegio dei Revisori Legali è stabilito dall'Assemblea. Possono essere inoltre previsti rimborsi delle spese sostenute nell'espletamento della</p>	<p>Art. 13 – COLLEGIO REVISORI LEGALI</p> <p>Il Collegio dei Revisori Legali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è eletto, ogni quattro anni, dai Soci; • è composto da tre membri scelti tra i Soci iscritti al registro dei Revisori Legali. • esprime parere scritto sul bilancio consuntivo ed esercita il potere di vigilanza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e del Regolamento attuativo dell' AIS. <p>Il compenso del Collegio dei Revisori Legali è stabilito dall'Assemblea. Possono essere inoltre previsti rimborsi delle spese sostenute nell'espletamento della carica.</p>

<p>carica.</p> <p>I componenti del Collegio dei Revisori Legali partecipano alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale, del Consiglio Nazionale e alle Assemblee.</p>	<p>I componenti del Collegio dei Revisori Legali sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.</p> <p>I componenti del Collegio dei Revisori Legali partecipano alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale, del Consiglio Nazionale e alle Assemblee.</p>
	<p>Art. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI</p> <p>Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dal Consiglio Nazionale fra i soci. Almeno uno dei componenti il Collegio deve avere competenze professionali in materie giuridiche: magistrati, notai e avvocati iscritti all'albo professionale.</p> <p>Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.</p> <p>Il Collegio resta in carica per quattro anni decorrenti dalla nomina.</p> <p>I componenti possono essere rinominati con il limite di due mandati consecutivi.</p> <p>La carica di probiviro è incompatibile con altre cariche sociali sia nazionali che regionali.</p> <p>Al Collegio sono devolute tutte le controversie inerenti i rapporti fra associati, fra associati e associazione, nonché fra organi sociali, l'interpretazione delle norme Statutarie e la valutazione di eventuali conflitti di interesse con parere vincolante. Sono altresì devolute al Collegio dei Probiviri l'istruttoria e la decisione dei procedimenti disciplinari.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri si riunisce presso la sede nazionale della Associazione o anche altrove, in Italia, su convocazione del proprio Presidente. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio dei Probiviri si tengano per audioconferenza e/o videoaudioconferenza.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri decide sulle materie di propria competenza con provvedimento motivato e inappellabile.</p>
<p>Art. 13 – ASSOCIAZIONI REGIONALI / TERRITORIALI</p> <p>L'Associazione Italiana Sommelier opera sul territorio nazionale per mezzo di Associazioni regionali/territoriali costituite in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione e secondo le direttive del Consiglio Nazionale.</p> <p>Lo Statuto delle Associazioni regionali/territoriali deve essere uniformato al modello deliberato dal Consiglio Nazionale e allegato al Regolamento di attuazione.</p> <p>Detto modello non è modificabile, salvo integrazioni effettuabili, a livello locale, solo con il</p>	<p>Art. 15 – ASSOCIAZIONI REGIONALI / TERRITORIALI</p> <p>L'Associazione Italiana Sommelier opera sul territorio nazionale per mezzo di Associazioni regionali/territoriali costituite in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione e secondo le direttive del Consiglio Nazionale. La concessione e la revoca dell'uso del nome Associazione Italiana Sommelier, dell'acronimo AIS e del marchio, anche se seguiti dal nome della Associazione regionale/territoriale, sono di competenza del Consiglio Nazionale.</p> <p>Lo Statuto delle Associazioni regionali/territoriali deve essere uniformato al modello</p>

consenso del Consiglio Nazionale.

Gli Statuti delle Associazioni regionali/territoriali devono essere approvati preventivamente dal Consiglio Nazionale.

L'ambito territoriale di ciascuna Associazione regionale/territoriale coincide con la Regione, salvo diversa determinazione del Consiglio Nazionale; nel caso non coincida con l'estensione geografica della Regione, l'Associazione assume la denominazione di "territoriale" anziché "regionale".

Il Socio che aderisce all'Associazione Italiana Sommelier è automaticamente iscritto all'Associazione regionale/territoriale presso la quale si è iscritto per la prima volta.

Qualora il Socio voglia cambiare Associazione regionale/territoriale, deve comunicare la sua intenzione alla Sede Nazionale a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o mezzo equipollente), specificando la nuova Associazione regionale/territoriale di appartenenza. Il cambio avrà effetto dal 1° gennaio successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

Le Associazioni regionali/territoriali, che ricevono la percentuale delle quote sociali versate all'Associazione Italiana Sommelier stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale, così come previsto dal Regolamento di attuazione, possono richiedere al Socio il versamento di contributi specifici a loro favore. Detti contributi specifici devono essere esplicitamente collegati alla fruizione di prestazioni effettuate sempre in conformità alle finalità istituzionali e diverse da quelle erogate dall' AIS nazionale. Inoltre devono essere sempre tenuti ben distinti, anche a livello di comunicazione e immagine, dalla quota associativa dell'Associazione Italiana Sommelier.

In ogni caso il Socio sarà sempre libero di versare o meno detti contributi specifici, rimanendo conseguentemente escluso, in caso di mancato versamento, dalla fruizione delle prestazioni aggiuntive collegate.

L'espulsione dall'Associazione Italiana Sommelier comporta anche l'espulsione dall'Associazione regionale/territoriale.

L'Associazione regionale/territoriale non può avere un numero di Soci inferiore a quello stabilito dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

Il Presidente dell'Associazione regionale/territoriale è eletto da, e scelto tra, i Soci appartenenti alla medesima Associazione regionale/territoriale; è garante della politica dell'Associazione Italiana Sommelier sul suo territorio, cura e controlla la gestione amministrativa dell'Associazione regionale/territoriale.

Qualora, per qualunque motivo, venisse a mancare la figura del Presidente dell'Associazione regionale/territoriale, tutte le cariche regionali/territoriali automaticamente decadono e la Giunta Esecutiva Nazionale provvede a indire nuove elezioni nel più breve tempo possibile. Fino all'elezione del nuovo Presidente e alla conseguente nomina del nuovo Consiglio Direttivo, le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Vice Presidente.

deliberato dal Consiglio Nazionale e allegato al Regolamento di attuazione.

Detto modello non è modificabile, salvo integrazioni effettuabili, a livello locale, solo con il consenso del Consiglio Nazionale.

Gli Statuti delle Associazioni regionali/territoriali devono essere approvati preventivamente dal Consiglio Nazionale.

L'ambito territoriale di ciascuna Associazione regionale/territoriale coincide con la Regione, salvo diversa determinazione del Consiglio Nazionale; nel caso non coincida con l'estensione **amministrativa** della Regione, l'Associazione assume la denominazione di "territoriale" anziché "regionale".

Il Socio che aderisce all'Associazione Italiana Sommelier è automaticamente iscritto all'Associazione regionale/territoriale presso la quale si è iscritto per la prima volta.

Qualora il Socio voglia cambiare Associazione regionale/territoriale, deve comunicare la sua intenzione alla Sede Nazionale a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o mezzo equipollente), specificando la nuova Associazione regionale/territoriale di appartenenza. Il cambio avrà effetto dal 1° gennaio successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

Le Associazioni regionali/territoriali, che ricevono la percentuale delle quote sociali versate all'Associazione Italiana Sommelier stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale, così come previsto dal Regolamento di attuazione, possono richiedere al Socio il versamento di contributi specifici a loro favore.

In ogni caso il Socio sarà sempre libero di versare o meno detti contributi specifici, rimanendo conseguentemente escluso, in caso di mancato versamento, dalla fruizione delle prestazioni aggiuntive collegate.

L'espulsione dall'Associazione Italiana Sommelier comporta anche l'espulsione dall'Associazione regionale/territoriale.

L'Associazione regionale/territoriale non può avere un numero di Soci inferiore a quello stabilito dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

Il Presidente dell'Associazione regionale/territoriale è eletto da, e scelto tra, i Soci appartenenti alla medesima Associazione regionale/territoriale; è garante della politica dell'Associazione Italiana Sommelier sul suo territorio, cura e controlla la gestione amministrativa dell'Associazione regionale/territoriale.

Qualora, per qualunque motivo, venisse a mancare la figura del Presidente dell'Associazione regionale/territoriale, tutte le cariche regionali/territoriali automaticamente decadono e la Giunta Esecutiva Nazionale provvede a indire nuove elezioni nel più breve tempo possibile. Fino all'elezione del nuovo Presidente le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Vice Presidente.

Qualora il Presidente, per obiettivo e prolungato impedimento o per negligenza grave, non fosse in condizione di svolgere il suo mandato, può essere destituito dalla sua carica dalla Giunta Esecutiva Nazionale. In tal caso decadono tutte le cariche

<p>Qualora il Presidente, per obiettivo e prolungato impedimento o per negligenza grave, non fosse in condizione di svolgere il suo mandato, può essere destituito dalla sua carica dalla Giunta Esecutiva Nazionale. In tal caso decadono tutte le cariche regionali/territoriali e la GEN provvede a indire senza indugio nuove elezioni, prendendo i provvedimenti necessari per assicurare la continuità dell'attività associativa nell'Associazione regionale/territoriale, nominando, se del caso, un Commissario o affidando al Vice Presidente le funzioni di ordinaria amministrazione.</p> <p>L'Associazione regionale/territoriale opera attraverso Delegazioni che corrispondono normalmente al territorio delle odierne province, ciascuna delle quali è guidata da un Delegato.</p> <p>Il Regolamento di attuazione dello Statuto disciplina l'istituzione e la gestione delle Associazioni regionali/territoriali e delle Delegazioni. Le Associazioni regionali/territoriali sono soggette alle direttive e al controllo degli organi nazionali. Le cariche sociali nelle Associazioni regionali/territoriali hanno la stessa durata delle cariche sociali nazionali.</p>	<p>regionali/territoriali e la GEN provvede a indire senza indugio nuove elezioni, prendendo i provvedimenti necessari per assicurare la continuità dell'attività associativa nell'Associazione regionale/territoriale, nominando, se del caso, un Commissario o affidando al Vice Presidente le funzioni di ordinaria amministrazione.</p> <p>L'Associazione regionale/territoriale è articolata in Delegazioni, che corrispondono normalmente alle province, l'attività delle quali è organizzata dal proprio Delegato conformemente alle indicazioni del Consiglio Direttivo.</p> <p>Il Regolamento di attuazione dello Statuto disciplina l'istituzione e la gestione delle Associazioni regionali/territoriali e delle Delegazioni. Le Associazioni regionali/territoriali sono soggette alle direttive e al controllo degli organi nazionali. Le cariche sociali nelle Associazioni regionali/territoriali hanno la stessa durata delle cariche sociali nazionali.</p>
<p>Art. 14 – CARICHE SOCIALI E ASSUNZIONI PERSONALE</p> <p>I titolari delle cariche sociali rispondono del proprio operato, verso i Soci e l'Associazione Italiana Sommelier, secondo le regole del mandato.</p> <p>Per tutti i componenti degli organi sociali possono essere previsti rimborsi delle spese di viaggio documentate, comprese le indennità chilometriche, le spese non documentabili, entro un limite forfettario fissato dall'Assemblea, ed eventuali compensi, sempre stabiliti dall'Assemblea nei limiti previsti dall'Art. 10, comma 6, del Decreto Legislativo 460/97.</p> <p>L'Associazione Italiana Sommelier può assumere personale rispettando le normative vigenti. In caso di assunzione, i Soci che rivestono cariche sociali decadono immediatamente da queste.</p> <p>La Giunta Esecutiva Nazionale può disporre compensi e rimborsi spese per attività svolte da terzi a favore dell'Associazione Italiana Sommelier.</p>	<p>Art. 16 – CARICHE SOCIALI E ASSUNZIONI PERSONALE</p> <p>INVARIATO</p>
<p>Art. 15 – ANAGRAFE DEI SOCI CHE VIVONO ALL'ESTERO</p> <p>È costituita presso la Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier un'Anagrafe con lo scopo di raccogliere e informare tutti i Soci AIS che vivono stabilmente all'estero.</p> <p>L'Anagrafe cura i contatti e le comunicazioni tra questi Soci e la Sede Nazionale per tutte le eventuali esigenze di coordinamento e organizzazione.</p>	<p>Art. 17 – ANAGRAFE DEI SOCI CHE VIVONO ALL'ESTERO</p> <p>INVARIATO</p>

Il Socio comunica a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o mezzo equipollente) alla Sede Nazionale la sua volontà di iscrizione all'Anagrafe dei Soci che vivono all'estero, indicando il proprio indirizzo e ogni eventuale successiva modifica di questo.

Art. 16 – PATRIMONIO, ENTRATE, BILANCI E QUOTE SOCIALI

L'Associazione non ha fini di lucro, non ha e non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da avanzi di gestione degli esercizi annuali e da eventuali fondi di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali stabilite annualmente dal Consiglio Nazionale, che non possono essere trasmesse o rimborsate a nessun titolo;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da eventuali liberalità, contributi ed elargizioni in denaro;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I progetti dei bilanci, preventivo e consuntivo, elaborati dalla Giunta Esecutiva Nazionale, verificati dal Consiglio Nazionale e accompagnati dalla relazione dei Revisori Legali, sono messi a disposizione, con i relativi allegati, ai dei Soci aventi diritto al voto entro i 15 (quindici) giorni liberi precedenti l'Assemblea, presso la Sede Nazionale e presso le sedi delle Associazioni regionali/territoriali.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Ciascun esercizio sociale ha durata annuale coincidente con l'anno solare.

I bilanci sono approvati ogni anno dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 18 – PATRIMONIO, ENTRATE, BILANCI E QUOTE SOCIALI

L'Associazione non ha fini di lucro, non ha e non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da avanzi di gestione degli esercizi annuali e da eventuali fondi di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali stabilite annualmente dal Consiglio Nazionale, che non possono essere trasmesse o rimborsate a nessun titolo;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da eventuali liberalità, contributi ed elargizioni in denaro;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il bilancio consuntivo è redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2423 e seguenti o 2435 – bis, del Codice Civile.

Il progetto di bilancio consuntivo e la relazione previsionale programmatica annuali elaborati dalla Giunta Esecutiva Nazionale, **approvati** dal Consiglio Nazionale e accompagnati dalla relazione dei Revisori Legali, sono messi a disposizione, con i relativi allegati, dei Soci aventi diritto al voto entro i 15 (quindici) giorni liberi precedenti l'Assemblea, presso la Sede Nazionale e presso le sedi delle Associazioni regionali/territoriali.

L'esercizio sociale ha la durata di un anno, comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo e la relazione previsionale programmatica sono approvati ogni anno dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

<p>Art. 17 – DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI</p> <p>Gli utili, gli avanzi, i fondi, le riserve, il capitale dell'Associazione Italiana Sommelier non possono essere distribuiti ai Soci sotto nessuna forma, salvo il caso in cui la loro destinazione o distribuzione siano imposte a norma di legge.</p>	<p>Art. 19 – DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI</p> <p>INVARIATO</p>
<p>Art. 18 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO</p> <p>La qualità di Socio si perde per morte, dimissioni o recesso, perdita dei diritti civili, mancato pagamento della quota sociale entro il 31 dicembre dell'anno di competenza o a seguito del provvedimento disciplinare di cui all'Art. 20, n. 4.</p> <p>La qualità di Socio è intrasmissibile a qualunque titolo.</p>	<p>Art. 20 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO</p> <p>La qualità di Socio si perde per morte, recesso, perdita dei diritti civili, mancato pagamento della quota sociale entro il 31 dicembre dell'anno di competenza o a seguito del provvedimento disciplinare di cui all'Art. 22, n. 4. Il socio espulso non può iscriversi nuovamente all'Associazione.</p> <p>Il Socio che intende esercitare il diritto di recesso deve comunicarlo in forma scritta alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier e alla Segreteria dell'Associazione regionale/territoriale di appartenenza.</p> <p>Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alle previsioni di cui all'art.24 C.C.</p> <p>La qualità di Socio è intrasmissibile a qualunque titolo.</p>
<p>Art. 19 – ATTIVITA' VIETATE</p> <p>I Soci dell'Associazione Italiana Sommelier si impegnano a non esercitare attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione.</p> <p>Il Socio che incorra in tali mancanze sarà, su segnalazione, deferito al Consiglio Nazionale che deciderà ai sensi degli Artt. 20 e 21 del presente Statuto.</p> <p>È fatto divieto a chiunque di utilizzare il marchio, il logo e le insegne dell'Associazione Italiana Sommelier, le cui caratteristiche sono descritte dal Regolamento di Attuazione, senza la preventiva autorizzazione scritta della Giunta Esecutiva Nazionale.</p>	<p>Art. 21 – ATTIVITA' VIETATE</p> <p>I Soci dell'Associazione Italiana Sommelier non possono esercitare attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione.</p> <p>Il Socio che incorra in tali mancanze sarà, su segnalazione, deferito al Collegio dei Probiviri che deciderà ai sensi degli Artt. 22 e 23 del presente Statuto.</p> <p>È fatto divieto a chiunque di utilizzare il marchio, il logo e le insegne dell'Associazione Italiana Sommelier, le cui caratteristiche sono descritte dal Regolamento di Attuazione, senza la preventiva autorizzazione scritta della Giunta Esecutiva Nazionale.</p>
<p>Art. 20 – SANZIONI DISCIPLINARI</p> <p>Ogni violazione dello Statuto, del Regolamento di attuazione dello Statuto e qualunque altra azione e/o omissione che leda la dignità e il prestigio della Associazione o dei suoi organi, o comunque produca danno di ogni genere e specie al singolo Socio e/o all'Associazione dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, a seconda</p>	<p>Art. 22– SANZIONI DISCIPLINARI</p> <p>Ogni violazione del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione, dello Statuto delle Associazioni regionali/territoriali e qualunque altra azione e/o omissione che leda la dignità e il prestigio della Associazione o dei suoi organi, o comunque produca danno di ogni genere e specie al singolo Socio e/o all'Associazione dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, a seconda della loro</p>

<p>della loro gravità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ammonizione, cioè richiamo sulla mancanza commessa e ingiunzione a non più ricadervi; 2. pena pecuniaria, da due a venti volte la quota sociale, da pagarsi a favore dell'Associazione; 3. sospensione dalla qualità di Socio per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. La sospensione determina automaticamente la decadenza definitiva del Socio dalle cariche sociali eventualmente rivestite; 4. espulsione dall'Associazione. L'espulsione dall'Associazione comporta la perdita della qualità di Socio. In tal caso il Socio, oltre a non avere diritto al rimborso della quota sociale, dovrà restituire le insegne. L'espulsione determina automaticamente la decadenza definitiva del Socio dalle cariche sociali eventualmente rivestite. <p>I giudizi disciplinari potranno essere pubblicati sugli organi ufficiali di comunicazione dell'Associazione.</p>	<p>gravità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ammonizione, cioè richiamo sulla mancanza commessa e ingiunzione a non più ricadervi; 2. pena pecuniaria, da due a venti volte la quota sociale, da pagarsi a favore dell'Associazione; 3. sospensione dalla qualità di Socio per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. La sospensione determina automaticamente la decadenza definitiva del Socio dalle cariche sociali eventualmente rivestite; 4. espulsione dall'Associazione. L'espulsione dall'Associazione comporta la perdita della qualità di Socio. In tal caso il Socio, oltre a non avere diritto al rimborso della quota sociale, dovrà restituire le insegne. L'espulsione determina automaticamente la decadenza del Socio dalle cariche sociali eventualmente rivestite. I giudizi disciplinari potranno essere pubblicati sugli organi ufficiali di comunicazione dell'Associazione.
<p>Art. 21 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE</p> <p>Ogni violazione degli Statuti e del Regolamento e qualunque altra azione e/o omissione che leda la dignità e il prestigio e/o comunque produca danno di ogni genere e specie al singolo Socio e/o all'Associazione è denunciata da chiunque, in forma non anonima, al Consiglio Nazionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla commissione, dal verificarsi o dalla scoperta della medesima.</p> <p>Consiglio Nazionale, a seguito della denuncia o d'ufficio, qualora emergano ipotesi delle suddette violazioni, azioni o omissioni che non siano state oggetto di denuncia, delega l'istruttoria sulla questione alla Giunta Esecutiva Nazionale o a una Commissione Disciplinare appositamente costituita e composta da tre persone che dovranno dichiarare la loro piena disponibilità e non essere in conflitto di interessi con le parti in causa; esse sono liberamente scelte dal Consiglio Nazionale tra persone ritenute competenti a dirimere la questione. La costituzione della Commissione Disciplinare è obbligatoria qualora il soggetto interessato dal procedimento disciplinare sia un componente della Giunta Esecutiva Nazionale.</p> <p>La Giunta Esecutiva Nazionale o la Commissione Disciplinare danno avvio al giudizio disciplinare dandone immediata comunicazione formale al Socio al quale le violazioni o le altre azioni o omissioni sono imputate, mediante raccomandata o posta elettronica certificata.</p> <p>Il Socio al quale le violazioni o le altre azioni o omissioni sono imputate ha facoltà di presentare alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier</p>	<p>Art. 23 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE</p> <p>Le violazioni di cui al precedente art. 22 dovranno essere denunciate da chiunque mediante comunicazione scritta non anonima indirizzata al Collegio dei Probiviri, e per conoscenza alla Giunta Esecutiva Nazionale, presso la Segreteria della Sede Nazionale entro 60 (sessanta) giorni dalla commissione, dal verificarsi o dalla scoperta della medesima.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri dà avvio al giudizio disciplinare dandone immediata comunicazione formale al Socio al quale le violazioni o le altre azioni o omissioni sono imputate, mediante raccomandata o posta elettronica certificata.</p> <p>Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare ha facoltà di presentare alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier memorie difensive, corredate dalla documentazione ritenuta rilevante, nel termine perentorio, a pena di decadenza, di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione formale dell'avvio del procedimento, e può altresì chiedere, nello stesso termine, di essere sentito di persona.</p> <p>Decorso 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione formale, il Collegio dei Probiviri dà avvio all'istruttoria, con facoltà di convocare personalmente il Socio interessato, qualora lo stesso non ne abbia fatto richiesta, e di sentire terzi. Ai fini dell'istruttoria, il Collegio dei Probiviri ha accesso a tutti i documenti esistenti in AIS inerenti alle violazioni o alle altre azioni o omissioni imputate al Socio.</p>

memorie difensive, corredate dalla documentazione ritenuta rilevante, nel termine perentorio, a pena di decadenza, di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione formale dell'avvio del procedimento, e può altresì chiedere, nello stesso termine, di essere sentito di persona.

Decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione formale, la Giunta Esecutiva Nazionale o la Commissione Disciplinare danno avvio all'istruttoria, con facoltà di convocare personalmente il Socio interessato, qualora lo stesso non ne abbia fatto richiesta, e di sentire terzi. Ai fini dell'istruttoria, la Giunta Esecutiva Nazionale o la Commissione Disciplinare hanno accesso a tutti i documenti esistenti in AIS inerenti alle violazioni o alle altre azioni o omissioni imputate al Socio.

La Giunta Esecutiva Nazionale o la Commissione Disciplinare devono concludere l'istruttoria dovrà entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento, da parte del Socio, della comunicazione formale di avvio del procedimento, salvo proroga motivata della durata massima di 60 (sessanta) giorni. che può essere concessa dal Consiglio Nazionale per validi motivi e a suo insindacabile giudizio.

Il Consiglio Nazionale dovrà pronunciarsi, decidendo a maggioranza, nella sua prima riunione successiva alla chiusura dell'istruttoria. Qualora il Consiglio ritenesse necessario un supplemento di istruttoria, assegnerà un termine massimo di 60 (sessanta) giorni per l'espletamento e dovrà in ogni caso pronunciarsi nella sua prima riunione successiva.

Le spese vive del procedimento possono essere poste a carico del Socio al quale sono applicate le sanzioni disciplinari.

Le decisioni del Consiglio Nazionale sono irrituali e inappellabili. Sono fatte salve comunque tutte le norme di legge in materia.

Qualora la denuncia risulti palesemente infondata, il Consiglio Nazionale procede d'ufficio a giudizio disciplinare nei confronti del denunciante.

Il Collegio dei Probiviri dovrà pronunciarsi entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento, da parte del Socio, della comunicazione formale di avvio del procedimento, salvo proroga motivata della durata massima di 60 (sessanta) giorni.

Le spese vive del procedimento possono essere poste a carico del Socio al quale sono applicate le sanzioni disciplinari.

Le decisioni del **Collegio dei Probiviri** sono irrituali e inappellabili. Sono fatte salve comunque tutte le norme di legge in materia.

Art. 22 – INCOMPATIBILITA' E DECADENZA DALLE CARICHE SOCIALI

Non possono rivestire cariche sociali:

- coloro che rivestono cariche sociali in altri Enti e/o Associazioni aventi scopi analoghi e/o affini a quelli dell'AIS;
- coloro che stanno scontando un periodo di sospensione ai sensi dell'Art. 20, comma 3, del presente Statuto;
- coloro che sono stati espulsi ai sensi dell'Art. 20, comma 4, del presente Statuto;
- gli inabilitati all'esercizio di un'impresa commerciale e gli incapaci ad esercitare uffici

Art. 24 – INCOMPATIBILITA' E DECADENZA DALLE CARICHE SOCIALI

Non possono rivestire cariche sociali:

- coloro che rivestono cariche sociali in altri Enti e/o Associazioni aventi scopi analoghi e/o affini a quelli dell'AIS;
- coloro che stanno scontando un periodo di sospensione ai sensi dell'Art. **22**, comma 3, del presente Statuto;
- coloro che sono stati espulsi ai sensi dell'Art. **22**, comma 4, del presente Statuto;
- gli inabilitati all'esercizio di un'impresa commerciale e gli incapaci ad esercitare uffici

<p>direttivi presso qualsiasi impresa;</p> <ul style="list-style-type: none"> •gli interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; •gli interdetti dai pubblici uffici; •gli interdetti da una professione o da un'arte; •gli interdetti legali; •gli incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione. 	<p>direttivi presso qualsiasi impresa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; • gli interdetti dai pubblici uffici; • gli interdetti da una professione o da un'arte; • gli interdetti legali; • gli incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione.
<p>Art. 23 – MODIFICHE STATUTARIE</p> <p>Le proposte di modifica dello Statuto sociale possono essere presentate dal Consiglio Nazionale o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. In tal caso il Consiglio Nazionale deve convocare un'Assemblea nel luogo che ritiene più opportuno, nel territorio dello Stato, entro 6 (sei) mesi dalla presentazione delle proposte di modifica dello Statuto.</p> <p>Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti, aventi diritto al voto.</p>	<p>Art. 25 – MODIFICHE STATUTARIE</p> <p>INVARIATO</p>
<p>Art. 24 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER</p> <p>Lo scioglimento dell'Associazione Italiana Sommelier è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.</p> <p>Eventuali avanzi di liquidazione saranno devoluti a Enti e/o Istituzioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione Italiana Sommelier o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.</p>	<p>Art. 26 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER</p> <p>INVARIATO</p>
<p>Art. 25 – NORMA DI RINVIO</p> <p>Per quanto non previsto dal presente Statuto, dal Regolamento di attuazione e dal Regolamento elettorale, l'Associazione è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile,</p>	<p>Art. 27 – NORMA DI RINVIO</p> <p>INVARIATO</p>

nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti.

Art. 26 – ENTRATA IN VIGORE NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto entra in vigore al momento della approvazione da parte degli Organi a ciò preposti.

Art. 28 – ENTRATA IN VIGORE NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto entra in vigore al momento della approvazione da parte della Prefettura.

Il Presidente e i Revisori legali attualmente in carica saranno rieleggibili solo per un ulteriore mandato consecutivo.

Gli attuali componenti degli organi sociali, con l'eccezione del Collegio dei Probiviri, restano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.